



COMUNE DI PIADENA DRIZZONA
Provincia di Cremona
Piazza Garibaldi n. 3 - Tel. 0375.98125 - Fax n. 0375.98733
Codice fiscale e Partita IVA 01695750198
Pec: comunepiadenadrizzona@pec.it

***REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA E ALLE MODALITÀ DEGLI
INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI
AFFERENTI AL SUB AMBITO CASALASCO***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 22/07/2025

IL SINDACO
f.to dott.ssa Ferrari Federica

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Vighi Alessandra

INDICE

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI	PAG 4
Articolo 1 - Oggetto	
Articolo 2 - Finalità dei servizi sociali	
Articolo 3 - La rete dell'unità di offerta	
Articolo 4 - Destinatari e priorità di accesso	
PARTE SECONDA - L'ACCESSO AI SERVIZI	PAG 6
Articolo 5 - L'accesso alla rete dei servizi e degli interventi	
Articolo 6 - Modalità di realizzazione dell'accesso alla rete dei servizi e delle prestazioni	
Articolo 7 - Attivazione su domanda	
Articolo 8 - Attivazione d'ufficio	
Articolo 9 - Istruttoria e valutazione del bisogno	
Articolo 10 - Esito del procedimento	
Articolo 11 - Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata	
Articolo 12 – Progetto personalizzato individualizzato	
Articolo 13 - Cessazione presa in carico	
Articolo 14 - Lista di attesa	
Articolo 15 - Forme di tutela	
Articolo 16 - Trattamento dei dati personali	
Articolo 17 - Accesso agli atti	
PARTE TERZA - INTERVENTI E SERVIZI TERRITORIALI	PAG 11
Articolo 18 - Gli interventi ed i servizi territoriali del sub ambito	
Articolo 19 - Informazione sugli interventi e sui servizi del territorio Casalasco	
Articolo 20 - Modalità di erogazione	
Articolo 21 - Attivazione	
PARTE QUARTA - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DISPOSIZIONI COMUNI	PAG 13
Articolo 22 - Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi	
Articolo 23 -Principi generali nell'individuazione della quota di compartecipazione alla spesa	
Articolo 24 -Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi	
Articolo 25- Controllo sulle dichiarazioni sostitutive	

Articolo 26 - Abrogazioni	
Articolo 27 -Regolamentazione di servizi	
Articolo 28 - Entrata in vigore	
ALLEGATO A TIPOLOGIE DI INTERVENTI E DI SERVIZI SOCIALI	PAG 16
TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI DI NATURA ECONOMICA	PAG 16
INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO	
INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI	PAG 17
servizio di integrazione scolastica per studenti disabili	
servizio di trasporto scolastico per studenti disabili	
incontri protetti in spazio neutro	
servizio educativa domiciliare	
affido familiare	
servizi residenziali socioeducativi per minori	
INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE PERSONE ANZIANE	PAG 20
servizio di assistenza domiciliare (SAD)	
pasti a domicilio	
telesoccorso	
SERVIZI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE	PAG 21
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ	PAG 22
Centri socioeducativi - CSE	
Centri Diurni Disabili - CDD	
Servizi di Formazione all'Autonomia	
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER LE PERSONE ANZIANE	PAG 23
centri diurni integrati - CDI	
SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ O ANZIANE	PAG 23
Comunità alloggio disabili - CAH	
Comunità sociosanitarie disabili - CSS	
Residenza sanitaria disabili - RSD	
Comunità alloggio sociale anziani	
Residenza sanitaria assistenziale - RSA	
ALLEGATO B - CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE	PAG 25

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità per l'accesso alle prestazioni sociali assistenziali e sociosanitarie e i criteri guida per l'erogazione dei servizi e degli interventi dei comuni consorziati.

Per prestazioni e interventi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.

Le "Prestazioni sociali agevolate" sono le prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.

Infine, per "Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria" si intendono le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:

- a) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
- b) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
- c) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni utilizzabili per la fruizione di servizi.

Il presente regolamento è stato condiviso dal Consorzio Casalasco Servizi Sociali e dai Comuni consorziati come strumento di garanzia e di equità per i destinatari degli interventi, di semplificazione e efficienza dell'organizzazione amministrativa, di trasparenza nella gestione del sistema dei servizi.

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri di definizione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socioassistenziale delle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria assicurate dal Comune e/o Con.Ca.S.S.

Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, i Comuni, nei limiti delle proprie competenze, garantiscono l'erogazione:

- a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione;
- b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori - rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato - da garantire nel territorio regionale;
- c) dei servizi definiti dai Comuni medesimi quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale/casalasco.

Articolo 2 - Finalità dei servizi sociali

I Comuni, quali titolari per legge della funzione amministrativa sociale (art. 118 della Costituzione Italiana, art. 6 comma 1 L. 328/2000, art. 13 comma 1 della L.R. 3/2008) programmano, progettano e realizzano la rete degli interventi e dei servizi sociali, in coerenza con le norme nazionali, regionali e il Piano di zona.

I servizi sociali perseguono i seguenti obiettivi:

- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
- assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
- evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Articolo 3 - La rete dell'unità di offerta

La rete dell'unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico e delle strutture diurne, semi residenziali e residenziali (Allegato A). Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini. I Comuni appartenenti al territorio Casalasco riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità di offerta sociale e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità.

Articolo 4 - Destinatari e priorità di accesso

In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 3/2008, accedono alla rete delle unità di offerte sociali e sociosanitarie afferenti ai Comuni del casalasco:

- a) i cittadini residenti nei Comuni del territorio casalasco e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) domiciliati e/o temporaneamente presenti;
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti in Lombardia; i soggetti destinatari di protezione internazionale o sussidiaria, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permessi umanitari, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficino di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio casalasco, anche minorenni (minori stranieri non accompagnati ai sensi della L. 47/2017), allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. E' sempre garantita la tutela delle condizioni di salute e dei bisogni sociali del minore.

Sulla base degli indirizzi regionali, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociale dei Comuni casalaschi:

- le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a sé stesse o esposte a rischio di emarginazione;
- le persone e le famiglie che si trovano in uno stato di bisogno determinato da: non autosufficienza dovuta all'età o a malattia; inabilità o disabilità; patologia psichiatrica stabilizzata; patologie terminali e croniche invalidanti; dipendenza; condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità e dell'infanzia, della minore età; condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psico-terapeutiche e psico-diagnostiche, nonché condizioni per le quali si rende necessaria la riabilitazione.

Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.

Sulla base degli indirizzi regionali e promuovendo la necessaria collaborazione ed integrazione con l'Azienda di Tutela della Salute e le Aziende Sociosanitarie Territoriali (ASST), l'accesso alla rete delle unità di offerta sociosanitarie, nell'ambito delle competenze in capo ai Comuni del territorio, avviene considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone, secondo quanto previsto dal presente regolamento, determinate da:

- non autosufficienza dovuta all'età o a malattia;
- inabilità o disabilità;
- patologia psichiatrica stabilizzata;
- patologie terminali e croniche invalidanti;
- infezione da HIV e patologie correlate;
- dipendenza;
- condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età;
- condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psicoterapeutiche e psicodiagnostiche.

PARTE SECONDA

L'ACCESSO AI SERVIZI

Articolo 5 - L'accesso alla rete dei servizi e degli interventi

L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire su richiesta del cittadino, su segnalazione di altri servizi coinvolti e/o per disposizione dell'Autorità Giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati (ad esempio il convivente more uxorio, altri cittadini ecc.) segnalino situazioni meritevoli di valutazione autonoma da parte dei servizi sociali comunali. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.

Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinato prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura

d'ufficio.

L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal servizio sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione discrezionale.

Con provvedimento finale dell'ufficio competente è disposta l'ammissione ovvero il diniego motivato all'accesso al servizio. Detto provvedimento finale, in caso di ammissione, stabilisce altresì, per ciascun intervento, la quota di compartecipazione alla spesa ovvero una contribuzione sulla spesa, se dovuta.

Articolo 6 - Modalità di realizzazione dell'accesso alla rete dei servizi e delle prestazioni

In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, i Comuni del territorio Casalasco favoriscono l'accesso ai servizi attraverso il servizio sociale comunale competente per:

- a) garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociale e sociosanitaria dei Comuni del territorio;
- b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociale e sociosanitaria e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

In sede di accesso, all'interessato sono espressamente comunicati, in conformità alla vigente regolamentazione:

- il responsabile della procedura, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;
- i diritti riconosciuti in merito all'accesso informale e formale agli atti;
- l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 7 - Attivazione su domanda

L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di residenza o domicilio da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.

Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi ed ai servizi, i Comuni assumono un modello unico di domanda, da utilizzare per l'accesso all'intero sistema dei servizi. La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241 del 1990¹.

La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal Comune di residenza o domicilio, che rilascia l'attestazione dell'avvenuta ricezione e comunica all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

Articolo 8 - Attivazione d'ufficio

I servizi sociali comunali attivano d'ufficio la presa in carico nei casi di:

- a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
- b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
- c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
- d) invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.

L'attivazione di ufficio può avvenire dopo l'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Articolo 9 - Istruttoria e valutazione del bisogno

Il servizio sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- a) la condizione personale dell'interessato;
- b) la situazione familiare;
- c) il contesto abitativo e sociale;
- d) la situazione lavorativa;
- e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
- f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
- g) la disponibilità personale di risorse di rete;
- h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- i) la capacità di assumere decisioni;
- l) la capacità di aderire al progetto concordato.

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.

La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dalla normativa nazionale. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

Articolo 10 - Esito del procedimento

In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il servizio sociale predispose un "progetto/contratto sociale", concordato con l'interessato o con il suo rappresentante. La sottoscrizione congiunta del progetto/contratto sociale, da parte del servizio sociale territoriale e dell'interessato, o suo delegato, secondo quanto definito dall'art 12, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste da progetto fatto salvo gli interventi disposti con carattere d'urgenza e/o disposti dall'Autorità Giudiziaria.

¹ I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.

In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.

Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o dai regolamenti del ConCaSS e/o Comuni del territorio.

Articolo 11 - Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale e per casi di interventi di assistenza un tantum e di modesta entità, il servizio sociale comunale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, con convalida del responsabile entro i successivi tre giorni lavorativi ovvero previa autorizzazione preventiva tracciabile, da parte del responsabile del servizio.

Articolo 12 - Progetto personalizzato individualizzato

L'assistente sociale responsabile del caso definisce, in accordo e collaborazione con l'utente, un progetto personalizzato di intervento, in un'ottica di promozione ed emancipazione, attivando e integrando tutte le risorse, le reti e i servizi che possono concorrere all'attuazione del progetto concordato.

Il progetto, che, per quanto possibile, deve essere sottoscritto dall'utente, riporta le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, individua gli interventi necessari nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli obiettivi. È soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.

Nel progetto personalizzato sono definite le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare e si tengono in considerazione le aree della salute, dell'istruzione, del lavoro, della vita sociale e anche dei desideri dei beneficiari, in accordo con il concetto di inclusione sociale.

Con specifico riferimento alle risorse economiche, il Servizio sociale è tenuto a verificare l'effettiva natura della prestazione (socioassistenziale, sociosanitaria), la possibilità di ottenere contributi o finanziamenti da misure regionali e/o nazionali o da altri enti, pubblici o privati.

Il progetto deve prevedere un budget integrato, costituito dal concorso di risorse economiche, professionali, umane e relazionali rese da tutte le componenti coinvolte, ivi compresa la persona, la sua famiglia e la comunità di appartenenza; deve essere personalizzato e partecipato, rimodulato in relazione alle eventuali revisioni del progetto stesso e articolato in considerazione del valore delle prestazioni e dei servizi resi.

Per gli oneri di natura socio-assistenziale delle prestazioni che non siano di competenza di altre amministrazioni, per i quali non siano ottenibili contributi o finanziamenti da parte di altri enti, e che non debbano essere erogati a titolo gratuito, il servizio sociale predispone apposita relazione contenente gli elementi necessari al fine di definire, con il responsabile di servizio (o altro organo) la compartecipazione al costo da parte dell'utente e l'onere a carico del comune ovvero la contribuzione

sulla spesa sostenuta o da sostenere da parte del cittadino richiedente, sulla base delle disposizioni di cui alla Parte Terza del presente regolamento.

L'immotivato rifiuto alla sottoscrizione del progetto o il mancato rispetto degli accordi sottoscritti da parte dell'utente, può comportare, nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti alla persona, l'interruzione del processo di aiuto e la sospensione dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni programmate.

Articolo 13 - Cessazione presa in carico

Il servizio sociale comunale determina la cessazione della presa in carico delle persone e/o del nucleo familiare a seguito di:

- raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- interruzione della collaborazione tra le parti per sopravvenuta non condivisione del progetto personalizzato di intervento;
- trasferimento della residenza in altro Comune ad esclusione, per la sola competenza economica, di trasferimento presso altro Comune a seguito di ricovero in unità di offerta residenziali.

Articolo 14 - Lista di attesa

Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati, in funzione degli interventi e dei servizi:

- rischio sociale elevato, con particolare attenzione alla non autosufficienza o alla disabilità grave;
- assenza di rete familiare ed amicale;
- famiglie monogenitoriali;
- situazione di effettiva precarietà economica;
- famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
- famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

Gli indicatori di priorità possono essere integrati o specificati da altri indicatori, elaborati dal Servizio Sociale del Comune ed adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di aggiornare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale del Comune.

Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dal valore I.S.E.E. più basso.

Articolo 15 - Forme di tutela

Al fine di garantire il buon andamento del processo e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso, le persone richiedenti sono informate di tutto quanto sopra definito, anche richiamando gli eventuali regolamenti adottati su materie specifiche.

Articolo 16 - Trattamento dei dati personali

Per il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantita l'applicazione delle norme vigenti in materia. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti

presso l'ufficio servizi sociali, al fine di determinare l'ammissione ai servizi e interventi richiesti e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.

L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dei servizi e interventi richiesti e la conseguente applicazione della tariffa massima.

Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

Articolo 17 - Accesso agli atti

Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dalla normativa vigente (legge 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.).

PARTE TERZA

INTERVENTI E SERVIZI TERRITORIALI

Articolo 18 - Gli interventi ed i servizi del sub ambito

Le prestazioni, gli interventi ed i servizi del sub ambito sono quelli previsti all'interno della programmazione territoriale e approvati dall'Assemblea Consortile, e vengono erogati in modo omogeneo in tutti i Comuni consorziati.

Gli interventi ed i servizi del sub ambito, rispetto ai servizi programmati e gestiti dai singoli Comuni, possono essere:

- integrativi, in modo da garantire ai cittadini un aumento della quantità delle prestazioni o delle fasce orarie di attivazione del servizio;
- complementari agli interventi erogati dal Comune ed in grado di garantire un piano assistenziale articolato e comprendente prestazioni sociali di diversa natura;
- innovativi, in grado di sperimentare nuove modalità di attivazione dei servizi o nuove modalità organizzative.

Responsabile del procedimento di attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Consortile è il Consorzio Casalasco Servizi Sociali.

Articolo 19 - Informazione sugli interventi e sui servizi del territorio Casalasco

Ogni Comune si impegna a dare comunicazione ai propri cittadini degli interventi erogati nel territorio Casalasco.

L'ufficio di piano, se necessario, procede all'elaborazione del materiale informativo.

I cittadini, per conoscere i servizi territoriali, possono rivolgersi agli enti che svolgono funzioni di segretariato sociale, all'assistente sociale del proprio Comune di residenza o consultare il sito del Consorzio e dei singoli Comuni.

Articolo 20 - Modalità di erogazione

Gli interventi ed i servizi del territorio Casalasco possono essere erogati con le seguenti modalità:

- tramite bando: viene previsto un determinato periodo in cui presentare domanda. Il bando di norma è pubblicato per almeno n. 20 giorni consecutivi. Alla chiusura del bando viene elaborata la graduatoria degli aventi diritto e si finanziano le domande fino ad esaurimento del budget disponibile.
- con richieste a sportello: le persone possono far richiesta in qualsiasi momento dell'anno. L'accesso alla prestazione è subordinato, oltre alla presenza dei requisiti previsti dall'intervento, anche dalla disponibilità di fondi.

In entrambi i casi le persone, per presentare domanda, devono rivolgersi unicamente al servizio sociale del proprio Comune di residenza.

Articolo 21 - Attivazione

Il Servizio Sociale, verificata l'ammissibilità della domanda, e, previa eventuale verifica della disponibilità di fondi, attiva l'intervento richiesto dalla persona.

L'attivazione di interventi è subordinata alla valutazione del bisogno, come previsto dal presente regolamento.

L'assistente sociale del Comune effettua un adeguato monitoraggio inerente al buon andamento dell'intervento, utilizzando lo strumento professionale che ritiene più idoneo (visita domiciliare, colloquio, questionario), inviandone nota al proprio Responsabile.

PARTE QUARTA
COMPARTECIPAZIONE ALLA
SPESA
DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 22 - Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi

Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo.

I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:

- a) dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;
- b) dalla normativa regionale in materia;
- c) dalle disposizioni del presente regolamento.

Ove resti inadempito da parte del privato l'obbligo di compartecipazione, previo invio di formale lettera di messa in mora, le Amministrazioni comunali possono agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.

È ammessa l'interruzione, a causa di morosità, delle prestazioni individuate nel progetto, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti fragili, e purché i disagi siano compensati dalla ricerca di opzioni accettabili e dignitose.

Articolo 23 - Principi generali nell'individuazione della quota di compartecipazione alla spesa

La quota di compartecipazione al costo delle prestazioni è stabilita in base alla normativa nazionale e regionale in materia di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e in base ai contenuti del suindicato Progetto Individualizzato.

L'eventuale integrazione comunale al costo della prestazione fruita è prevedibile unicamente per la frequenza di unità di offerta accreditate/autorizzate ovvero quando essa è erogata da soggetti accreditati/convenzionati secondo la disciplina regionale vigente. L'integrazione comunale della retta per le prestazioni rese presso unità di offerta (semi)residenziali, è prevista solamente quando la prestazione sia erogata in unità di offerta accreditate/autorizzate ai sensi della normativa regionale vigente, e su posti contrattualizzati. In casi del tutto eccezionali, a fronte di già accertate esigenze assistenziali da parte dei Servizi pubblici competenti, che non possono essere soddisfatte in unità di offerta accreditate e contrattualizzate, è prevedibile un inserimento temporaneo presso strutture non accreditate, ancorché autorizzate al funzionamento, ovvero su posti non contrattualizzati, a fronte di una insuperabile e comprovata indisponibilità di posti nelle prime e a fronte della necessità di una prestazione di aiuto non altrimenti fronteggiabile e procrastinabile, ovvero quando ciò risponda meglio agli obiettivi del Progetto Individualizzato. La cessazione della situazione emergenziale autorizza il servizio sociale, d'intesa con il beneficiario, o con chi lo rappresenta, ad una rivalutazione della situazione finalizzata al ricollocamento della persona in una unità di offerta accreditata/autorizzata.

Il Comune non procederà ad alcuna integrazione della retta in difetto dei suindicati presupposti valutativi e oggettivi.

Articolo 24 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi

La Giunta Comunale, nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, determina annualmente:

- a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;
- b) la compartecipazione massima a carico del cittadino per la fruizione di interventi e servizi ovvero la contribuzione massima a carico del Comune sulla spesa sostenuta dal cittadino, sulla base dell'I.S.E.E.;
- c) la soglia I.S.E.E. sotto la quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte del cittadino per la fruizione di interventi e servizi;
- d) l'eventuale contribuzione minima, sulla base dell'I.S.E.E.
- e) la struttura della contribuzione, secondo modalità di calcolo differenti a seconda della tipologia di servizio.

Ai fini della determinazione della percentuale di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza, si utilizzano modalità di calcolo differenti a seconda della tipologia di servizio, così come specificato nel presente regolamento (Allegato B).

Al fine di omogeneizzare la partecipazione al costo dei servizi da parte dei cittadini, le modalità di calcolo ed i valori delle soglie ISEE di riferimento possono essere concordate e definite a livello degli enti consorziati in sede di Assemblea consortile.

La compartecipazione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte dell'utenza e dei Comuni.

Le tariffe dei servizi sono comunicate agli utenti al momento della presentazione della domanda di accesso o a seguito di presentazione di ISEE in corso di validità.

In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre una riduzione della quota a carico degli utenti, da disporsi con provvedimento dell'Amministrazione comunale, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del Servizio sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.

Nei casi di richiesta di contribuzione da parte dei cittadini per la fruizione di interventi e servizi con oneri a loro carico, al fine di determinare l'ammontare del contributo comunale, dovrà essere coinvolta la rete familiare, allo scopo di accertare un possibile coinvolgimento nel progetto individuale e per calibrare il medesimo nel modo più opportuno.

Articolo 25 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

L'ufficio competente del Comune, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri plessi della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.

In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e

delle leggi speciali.

Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 26 - Abrogazioni

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.

Articolo 27 - Regolamentazione di servizi

Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

Articolo 28 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione della relativa Deliberazione da parte del Consiglio Comunale.

ALLEGATO A

TIPOLOGIE DI INTERVENTI E DI SERVIZI SOCIALI

TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI DI NATURA ECONOMICA

I servizi e gli interventi che vengono illustrati di seguito sono gestiti in modalità diverse:

- dal Comune, in forma diretta o tramite convenzione/appalto o tramite altre modalità previste dalla normativa vigente;
- in forma associata, per il tramite del Con.Ca.S.S., anche attraverso lo strumento dell'accreditamento e il contratto di servizio per conto dei Comuni con gli Enti del Terzo Settore, di seguito "ETS".

Per ogni servizio/intervento gestito in modo associato sono previsti appositi accordi con i Comuni aderenti.

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito dei nuclei familiari determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. Si tratta di una misura di sostegno finalizzata a integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie o eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare.

Gli interventi possono essere erogati dal singolo Comune o dal Con.Ca.S.S., tramite finanziamenti specifici, misure e progetti gestiti in forma associata (a titolo di esempio: FNA, Patti sociali, emergenza abitativa ecc.).

Destinatari dell'intervento economico sono i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune consorziato, che si trovino in una condizione di grave disagio socioeconomico.

La concessione del contributo è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato e alla sottoscrizione del relativo piano individualizzato. Detti atti possono prevedere il coinvolgimento dei beneficiari e/o del nucleo familiare di riferimento in attività di rilevanza sociale ovvero in attività a favore di enti ed associazioni di volontariato presenti nel territorio comunale convenzionate, a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

In caso di mancata adesione rispetto a quanto previsto nel progetto individualizzato, il Servizio Sociale professionale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua risoluzione.

La Giunta comunale, nel caso di fondi gestiti dal Comune, determina annualmente le risorse da destinare ad eventuali contributi.

L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno, e tenendo conto delle risorse disponibili a Bilancio, sulla base dell'I.S.E.E. e della valutazione della situazione complessiva del nucleo familiare del richiedente.

Eventuali contributi di importo inferiore a € 300,00 vengono disposti con atto del Responsabile del Servizio interessato.

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI

I singoli servizi sotto elencati vengono attivati a seguito di valutazione del servizio sociale competente, unitamente alla determinazione dei relativi costi a carico del cittadino, che tengono anche conto di quanto stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.

SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER STUDENTI DISABILI

Il servizio di assistenza educativa scolastica è rivolto ad alunni disabili certificati che frequentano i servizi per la prima infanzia (asili nido), le scuole dell'infanzia, gli istituti di istruzione primaria e secondaria di 1° e 2° grado e che necessitano, in base a specifico accertamento del collegio per l'individuazione dell'alunno in situazione di disabilità, ed a specifica annotazione posta dal servizio specialistico competente all'interno della diagnosi funzionale, di assistenza socio-educativa in ambito scolastico. In ciascuno di questi ambiti le prestazioni hanno una finalità mirata come di seguito indicato. In ambito scolastico:

- Assistenza educativa ed assistenziale per l'integrazione dell'alunno disabile;
- Accompagnamento e cura dell'alunno disabile all'interno dell'edificio scolastico nell'ambito delle attività scolastiche (tra cui anche gite di istruzione, uscite didattiche, attività varie);
- Promozione di interventi atti a favorire l'autonomia, la comunicazione e le relazioni sociali dell'alunno disabile, comprese le eventuali operazioni ritenute necessarie allo scopo di far acquisire abilità e maggiore indipendenza nella cura della propria persona.

In ambito extra – scolastico:

- Assistenza educativa extrascolastica ad integrazione del progetto d'intervento educativo individualizzato. Tali prestazioni si attueranno a supporto della continuità assistenziale e educativa nei periodi di sospensione e chiusura dell'attività didattica o secondo modalità specifiche concordate dalla rete di servizi coinvolti.

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI DISABILI

L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, che comprende naturalmente il servizio di trasporto, costituisce un punto di forza della scuola italiana, che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. Si intende così perseguire la più completa inclusione sociale e lavorativa della persona disabile, in quanto diritto fondamentale ed ineludibile di ciascun individuo.

Destinatari della prestazione sono gli studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, nel rispetto delle competenze (anche solo economiche) degli Enti locali, così come individuate dalla normativa vigente.

I Comuni di residenza provvederanno a raccogliere le domande delle famiglie predisponendo apposita modulistica e definendo, nell'esercizio della propria autonomia, ulteriori requisiti, modi e tempi per accedere al servizio.

In ogni caso, il servizio di trasporto dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- su richiesta della famiglia potrà essere erogato, nei periodi di lezione previsti dal calendario scolastico regionale, in forma completa (andata e ritorno) o parziale (solo andata, solo ritorno, solo in alcuni giorni, solo in alcuni periodi dell'anno scolastico);
- verrà garantito anche nei giorni in cui è previsto lo svolgimento degli esami di Stato o di qualifica;

- di norma coprirà il tragitto dall'indirizzo di residenza dell'alunno alla sede dell'Istituto Scolastico e viceversa, salvo particolari richieste che il Comune si riserverà di valutare;
- per gli studenti con disabilità certificata ex art. 3 co. 3 della l. n. 104/1992, dovrà prevedere mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato, se necessari.

In alternativa, i Comuni potranno decidere di gestire il servizio attraverso la concessione di contributi economici forfettari direttamente alle famiglie degli utenti da calcolare su base chilometrica e in funzione del numero dei giorni di presenza a scuola certificati dalla scuola di riferimento.

INCONTRI PROTETTI IN SPAZIO NEUTRO

Lo Spazio Neutro è un Servizio per l'esercizio del diritto di visita e di relazione secondo i principi enunciati dell'art. 9 della "Convenzione dei diritti dell'infanzia".

La finalità principale è quella di rendere possibile e sostenere il mantenimento della relazione tra il minore ed i suoi genitori e/o parenti a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affido ed altre vicende di grave e profonda crisi familiare. Lo Spazio Neutro è finalizzato alla gestione degli incontri tra minori e genitori ed altre persone della rete parentale di riferimento.

Sono definiti "protetti" gli incontri previsti dall'Autorità Giudiziaria che avvengono tra un minore ed uno o più dei suoi parenti alla presenza di un educatore presso uno "spazio neutro". Tali incontri hanno la finalità di garantire e sostenere il mantenimento della relazione tra il minore e la propria famiglia a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affidamento ed altre situazioni di grave crisi familiare.

Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE

Il servizio educativa domiciliare consiste in interventi di tipo educativo realizzati presso il domicilio del minore o presso servizi e strutture del territorio.

Finalità del servizio è il recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale, perseguendo i seguenti obiettivi:

- favorire comunque la permanenza in famiglia dei minorenni che vivano in contesti psico-socioeducativi e culturali svantaggiati, in condizioni di adeguata tutela;
- favorire l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo familiare, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione genitoriale;
- favorire l'integrazione sociale dei minorenni e del loro nucleo familiare;
- offrire ai minorenni modelli educativi e di riferimento alternativi che permettano una identificazione positiva;
- monitorare la situazione familiare di minorenni appartenenti a contesti familiari ad alto rischio.

Sono destinatari del servizio i minori e le rispettive famiglie:

- sottoposti a decreto dell'Autorità Giudiziaria in situazione di pregiudizio;
- che necessitano di interventi di assistenza educativa nell'ambito di un progetto di tutela del minore all'interno del contesto parentale;
- che presentano problematiche sociali quali conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie mediche ovvero trascuratezza, disorganizzazione e incapacità genitoriale a gestire adeguatamente aspetti educativi e anche pratici del vivere quotidiano;

- che necessitano di percorsi assistenziali ed educativi in relazione alla loro condizione di disabilità.

Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e minori con disabilità.

AFFIDO FAMILIARE

L'affido è un intervento che si prefigge di garantire al minore, la cui famiglia si trovi nella temporanea incapacità o impossibilità di prendersi cura di lui (derivante dalla temporanea inadeguatezza dell'esercizio della responsabilità genitoriale), il diritto di vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia.

Il progetto di affido familiare può essere a tempo pieno oppure parziale.

La famiglia affidataria ha diritto per legge a ricevere un contributo economico per il mantenimento del minore accolto, a prescindere dalla propria situazione economica.

Il contributo è diversificato a seconda che si attivi:

- un affidamento consensuale o giudiziale a parenti;
- un affidamento consensuale o giudiziale etero familiare.

I contributi per gli affidi a tempo parziale saranno riparametrati:

- in ragione del singolo giorno per affidi parziali che si svolgono per alcuni giorni alla settimana;
- in maniera forfettaria per affidi diurni continuativi.
- I contributi per minori con particolari problematiche sociosanitarie o educative saranno maggiorati.

SERVIZI RESIDENZIALI SOCIOEDUCATIVI PER MINORI

L'inserimento in strutture residenziali di persone minorenni garantisce un contesto di protezione e di cura al minore, assicurandogli un percorso evolutivo e mantenendo il più possibile sviluppate le relazioni con la propria famiglia, allo scopo di:

- garantire il benessere psicofisico e relazionale del minorenne in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
- recuperare le competenze della famiglia nell'ottica di un rientro in essa, o in altro adeguato contesto familiare, del minorenne. Tutto questo può rendersi necessario anche per i c.d. "grandi minori" (15-18 anni), in un percorso verso l'autonomia personale.

I destinatari degli inserimenti in strutture educative residenziali sono:

- minorenni vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
- minorenni con gravi carenze socioculturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;
- minorenni orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'affidamento familiare;
- minorenni per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi.

L'inserimento del minore nelle strutture prevede il coinvolgimento dell'ente gestore e, se possibile, della famiglia e del minore stesso, attraverso la predisposizione di uno specifico progetto personalizzato nel quale siano indicativamente declinati:

- gli interventi previsti di cura, mantenimento, educazione e istruzione, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;
- gli obiettivi sociali, educativi, riabilitativi, clinici che, tenuto conto del contesto familiare di appartenenza del minore, si intendono perseguire;
- la durata dell'inserimento;
- le forme di mantenimento, allorquando possibile, delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE PERSONE ANZIANE

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

Il servizio di assistenza domiciliare (di seguito denominato SAD) costituisce l'espressione primaria e fondamentale dell'intervento sul territorio per la tutela della salute e del benessere dell'individuo anziano e adulto in stato di disagio e/o disabile a causa di condizioni sociali e sanitarie, in un'ottica di prevenzione secondaria e di riabilitazione, nonché di reinserimento e mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita, all'interno del sistema a sostegno della domiciliarità.

Gli interventi che privilegiano l'ambito della vita quotidiana e il domicilio non sono da considerarsi come somma di prestazioni, ma come azioni coerenti al raggiungimento di obiettivi/risultati del maggior benessere possibile della persona, all'interno di progetti personalizzati. La normativa della Regione Lombardia conferma altresì l'importanza degli interventi volti a favorire la massima integrazione tra servizi sociali e sanitari destinati alla popolazione residente.

Il servizio viene erogato alle persone residenti in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura (disabilità, non autosufficienza, ecc...).

Il SAD viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socioassistenziali di:

- aiuto per la cura del benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita (igiene, alimentazione, relazioni sociali, ecc.);
- sostegno della relativa rete familiare;
- attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;
- monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale.

La tipologia di prestazione socioassistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento (PAI) predisposto dal Servizio sociale.

PASTI A DOMICILIO

Il servizio consiste nella consegna al domicilio delle persone interessate di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.

Il servizio pasti a domicilio è finalizzato a garantire ai beneficiari autonomia di vita nella propria

abitazione e nel proprio ambiente familiare, garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.

I destinatari del servizio pasti a domicilio sono persone con ridotta autonomia funzionale, persone con disabilità incapaci di provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, anche temporaneamente, che vivono sole o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità.

Accedono prioritariamente al servizio pasti a domicilio le persone del tutto prive di una rete familiare di supporto.

Ciascun pasto è preparato secondo il menù giornaliero a rotazione stagionale, con caratteristiche dietetiche adeguate, nel rispetto delle caratteristiche merceologiche degli alimenti da utilizzare, delle grammature e delle modalità di conservazione, trasformazione e cottura degli stessi.

Il menù è uguale per tutti gli utenti. Viene garantita, compatibilmente con il numero delle richieste e la loro tipologia, specifica attenzione a particolari necessità dietetiche, intolleranze alimentari comprovate mediante autodichiarazione ai sensi del DPR 445/00 e al rispetto del proprio credo religioso. Il servizio può essere erogato da enti pubblici o privati nel rispetto di tutte le autorizzazioni di legge.

TELESOCOCCORSO

Il servizio di telesoccorso è volto a garantire un pronto intervento nel caso di malori improvvisi, cadute accidentali o incidenti domestici, favorendo in questo modo una maggiore tranquillità psicologica ai beneficiari a rischio sociale o sanitario.

Il servizio è rivolto, indicativamente, a:

- persone anziane o disabili che presentano una condizione sanitaria a rischio;
- anziani che vivono soli o in coppia che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza.

SERVIZI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE

Richiamate le definizioni di *Prestazioni sociali*, *Prestazioni sociali agevolate* e *Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria*, si definiscono i seguenti servizi:

- Semiresidenziali per le persone con disabilità (prestazioni di natura sociosanitaria, riabilitativa e educativa svolte in Centri diurni che accolgono le persone interessate durante il giorno, sulla base di Progetti Educativi Individualizzati (P.E.I.), tra i quali:
 - i Centri Socio-Educativi – CSE;
 - i Centri Diurni Disabili – CDD;
 - i Servizi di Formazione all’Autonomia – SFA di comunicazione.
- Semiresidenziali per le persone anziane: prestazioni svolte in Centri diurni che si propongono sia come intervento alternativo al ricovero sia come supporto ai nuclei familiari che si occupano quotidianamente del beneficiario, quali ad esempio i Centri Diurni Integrati.

- Residenziali per le persone disabili e/o anziane (prestazioni di ospitalità, tendenzialmente continuativa, in strutture sia autorizzate ed accreditate dalla Regione sia autorizzate dai Comuni, di natura sociosanitaria, riabilitativa e educativa), tra i quali:
 - Comunità Alloggio disabili – CAH;
 - Comunità Socio-Sanitarie disabili - CSS;
 - Residenza Sanitaria Disabili – RSD;
 - Comunità Alloggio Sociale Anziani;
 - Residenze Sanitarie Anziani – RSA.

SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

Centri socioeducativi - CSE

È una unità di offerta rivolta a persone disabili la cui fragilità non sia riconducibile al sistema sociosanitario. Il Centro Socio-Educativo offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e socializzante finalizzate a garantire un processo formativo che permetta il raggiungimento di una vita il più possibile autonoma e integrata nel territorio.

Il CSE può essere organizzato come struttura diurna polivalente ad esclusivo carattere sociale in cui vengono organizzati differenti moduli specifici per tipologia di intervento socioeducativo e/o animativo.

Il servizio è rivolto a soggetti disabili la cui fragilità non sia riconducibile al sistema sociosanitario, di età compresa tra i 18 e i 64 anni. Il Servizio è svolto sia presso strutture degli enti autorizzati, sia nei vari contesti territoriali di riferimento della persona con disabilità e presso le strutture che rispondono ad esigenze particolari, in modo da realizzare un intervento globale capace di ottimizzare il processo di integrazione sociale nel proprio ambiente.

Centri Diurni Disabili - CDD

È una unità di offerta rivolta a persone in situazione di disabilità grave, di norma maggiorenni, con gravi compromissioni della loro autonomia e delle loro capacità di relazione. Il Centro Diurno Disabili garantisce prestazioni assistenziali, educative, riabilitative e sociosanitarie, favorisce lo sviluppo ed il mantenimento delle autonomie personali a sostegno anche del nucleo familiare.

Il servizio è rivolto a persone disabili che presentano notevoli compromissioni della autonomia nelle funzioni elementari, che abbisognano di continua assistenza. I soggetti, di norma, devono avere compiuto i 18 anni e non aver superato i 65 anni.

Servizi di Formazione all'Autonomia

Il servizio di formazione all'autonomia è un servizio sociale territoriale rivolto a persone con disabilità che per le loro caratteristiche non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro nell'ambito del contesto familiare sociale e professionale. Lo SFA, attraverso progetti personalizzati, favorisce l'inserimento sociale volto a migliorare la qualità di vita di persone disabili con sufficienti autonomie e capacità di relazione, attraverso progetti educativi caratterizzati da occasioni di integrazione in attività socializzanti, sportive, formative e di

tipo occupazionale, che possono essere sostenute da contributi incentivanti il cui importo è stabilito nel progetto personalizzato.

I destinatari di questo servizio sono persone con disabilità che hanno superato l'obbligo scolastico e che possiedono sufficienti capacità relazionali, adattive e di comunicazione.

SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER LE PERSONE ANZIANE

Centri diurni integrati - CDI

I CDI sono strutture che accolgono, per alcune ore della giornata, di norma persone oltre i 65 anni di età, parzialmente o totalmente non autosufficienti, per supportare le famiglie che mantengono tali anziani al proprio domicilio.

Le prestazioni svolte in Centri diurni si propongono sia come intervento alternativo al ricovero sia come supporto ai nuclei familiari che si occupano quotidianamente del beneficiario.

SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ O ANZIANE

Comunità alloggio disabili - CAH

È una struttura residenziale di accoglienza per disabili la cui fragilità non sia compresa tra le fragilità riconducibili al sistema sociosanitario. Nella struttura sono assicurati interventi educativi e sociali in forma continuativa. La comunità di accoglienza residenziale è di carattere sociale, nella quale vengono ospitate persone con disabilità con diversi gradi di fragilità.

È rivolta a persone disabili in età giovane/adulta (18-65 anni), con disabilità psichica, fisica e/o sensoriale, con limitazioni dell'autonomia funzionale di vario grado, in concomitanza ad una situazione di deprivazione parziale o totale di un nucleo familiare.

Comunità sociosanitarie disabili - CSS

È una struttura residenziale di accoglienza per persone con disabilità che richiede l'accreditamento e il convenzionamento con il sistema sociosanitario per le erogazioni di prestazioni sociosanitarie a favore di ospiti beneficiari di voucher lungo assistenza.

È rivolto a persone disabili in età giovane/adulta (18-65 anni), con disabilità psichica, fisica e/o sensoriale, con limitazioni dell'autonomia funzionale di vario grado, in concomitanza ad una situazione di deprivazione parziale o totale di un nucleo familiare.

Residenza sanitaria disabili - RSD

La residenza sanitaria disabili è dedicata a persone disabili il cui grado di compromissione è talmente elevato da non consentire più la permanenza in un contesto familiare.

Questa unità d'offerta, normata dalla D.G.R. n° 12620/2003, accoglie persone dai 18 anni di età, non assistibili a domicilio, nelle condizioni di grave disabilità (fisica, psichica, sensoriale) permanente. Tali prestazioni sono specificate nel Progetto Educativo Individuale redatto dalle figure professionali che operano nella struttura a seguito della Valutazione Multidimensionale. Il Progetto viene confrontato e condiviso con i familiari della persona con disabilità e con la persona stessa, nei limiti delle sue possibilità di autodeterminazione.

Comunità alloggio sociale anziani

È un servizio finalizzato a garantire un soggiorno socialmente assistito, caratterizzato da una prevalente impostazione domestica, familiare e abitativa, con gli obiettivi di garantire la tutela e protezione, facilitare l'espressione della persona e delle autonomie residue, in un contesto abitativo che valorizza la percezione di normalità e di continuità esistenziale, favorire la socialità e l'arricchimento delle relazioni e prevenendo il decadimento.

È necessaria la definizione di un progetto di vita in grado di accogliere i bisogni e le aspettative della persona e integrarli nel percorso di accompagnamento quotidiano condiviso con l'interessato ed eventualmente con la famiglia.

Si rivolge a persone di età uguale o superiore a 65 anni, autosufficienti, in condizioni di vulnerabilità sociale, senza necessità di assistenza sociosanitaria continuativa. I destinatari mantengono l'iscrizione al proprio MMG che resta il responsabile clinico della loro salute.

Residenza sanitaria assistenziale - RSA

La RSA è una struttura residenziale extra ospedaliera, finalizzata a fornire prestazioni mediche, infermieristiche e riabilitative, assistenziali, socializzanti e di tutela ad anziani in condizioni di non autosufficienza, non assistibili al domicilio, garantendo ai cittadini anziani la migliore qualità di vita possibile, mantenendo adeguate condizioni di salute e di autonomia e stimolando allo stesso tempo gli interessi e le relazioni sociali.

È rivolta principalmente alle persone non autosufficienti di 65 anni o più, non assistibili al domicilio, affette da malattie croniche fisiche e/o cognitive.

ALLEGATO B

CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE

Per compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza si intende la quota di costo del servizio a carico del beneficiario del servizio, da calcolarsi attraverso lo strumento dell'ISEE.

L'ISEE rappresenta il "livello essenziale delle prestazioni", con la conseguenza che le leggi regionali e i regolamenti comunali devono considerare vincolanti le sue prescrizioni; costituisce l'unico strumento per la corretta misurazione della condizione economica del nucleo familiare e, poiché include la componente reddituale, ivi comprese somme reddituali esenti da imposta in quanto "reddito disponibile", e la componente patrimoniale (in ciò il Decreto-legge 201/2011, di cui il DPCM 159/2013 è attuazione, ha migliorato il carattere selettivo del precedente indicatore) lo strumento realizza l'equità nell'accesso alle prestazioni sociali. Il principio costituzionale di uguaglianza e il criterio di proporzionalità impongono una valutazione differenziata a seconda delle diverse situazioni personali dei richiedenti che rispetti adeguatamente e in modo sostanzialmente equo il rapporto tra disponibilità economica, come fotografata dall'ISEE, e compartecipazione personale.

In base alle prestazioni cui si intende accedere, sono previsti diversi tipi di ISEE:

-ISEE ORDINARIO: fornisce le principali informazioni sulla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del nucleo familiare;

-ISEE SOCIO SANITARIO NON RESIDENZIALE: utilizzato per l'accesso alle prestazioni sociosanitarie come l'assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, l'ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone che non possono essere assistite a domicilio;

-ISEE SOCIO SANITARIO RESIDENZIALE: dedicato a disabili o persone non autosufficienti che necessitano di ricovero presso una Residenza Sociosanitaria Assistenziale (RSA);

-ISEE CORRENTE: qualora ricorrano le condizioni normativamente previste, è facoltà del beneficiario presentare un I.S.E.E. corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso ciò non comporta il ricalcolo delle agevolazioni già fruite. L'I.S.E.E. corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla sua presentazione e fino alla validità dell'I.S.E.E. corrente.

Modalità di definizione della compartecipazione alla spesa da parte del cittadino

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'I.S.E.E. differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale e/o sociosanitaria agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 del citato D.P.C.M.

159/2013 - il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

2. La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:

- a) l'I.S.E.E. iniziale, inteso come valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte del cittadino;
- b) l'I.S.E.E. finale, inteso come valore al di sopra del quale è dovuta, dal cittadino, la quota massima di compartecipazione così come stabilita per ciascun servizio;
- c) la quota minima intesa come la compartecipazione minima sul costo del servizio, di cui al precedente punto a), a carico del cittadino con ISEE superiore all'ISEE iniziale;
- d) la quota massima, intesa come la compartecipazione massima sul costo del servizio, di cui al precedente punto b), a carico del cittadino;
- e) la struttura della compartecipazione, secondo la seguente formula, fatto salvo il ricorso al metodo a scaglione o allo strumento del progetto personalizzato:

$$\text{Compartecipazione utenza} = \frac{\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale}}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}} \times (\text{Tariffa massima} - \text{tariffa minima}) + \text{Tariffa minima}$$

Determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni. Interventi socio-educativi a favore di minorenni (anche su prescrizione dell'autorità giudiziaria).

1. In applicazione del dettato del Codice civile e del r.d.l. n. 1404/1934, è previsto che i genitori dei minorenni:

- inseriti in unità di offerta educative e terapeutiche (quando non a totale carico del Servizio sanitario);
- inseriti in famiglie affidatarie;
- che beneficino, su richiesta ovvero dietro prescrizione dell'Autorità giudiziaria, di interventi educativi domiciliari e della prestazione di incontri protetti;
- che beneficino di prestazioni sociali, comunque denominate, su richiesta ovvero dietro prescrizione dell'autorità giudiziaria, che si rendano necessarie nel corso del loro affidamento familiare o della permanenza in una unità di offerta residenziale ovvero frequenza di una unità di offerta semiresidenziale,

compartecipino al costo degli interventi.

2. Nei casi di cui al comma precedente i genitori sono informati preventivamente del fatto che gli interventi da attuare non sono normativamente previsti come gratuiti.

3. La somma a carico dei genitori, in tali casi, è quantificata in contraddittorio con gli stessi, sulla base delle

risultanze dell'I.S.E.E. presentato, al fine di una corretta ed equa quantificazione.

4. A fini di cui al periodo precedente si procede alla stesura e sottoscrizione di un accordo sostitutivo di provvedimento ex art. 11 della L. n. 241/1990 ovvero di un accordo più generale contemplato in un Progetto Individualizzato.

5. In caso di immotivata mancata disponibilità al pagamento da parte dei genitori, pur a fronte di una accertata ovvero fondatamente presunta capacità economica, l'amministrazione competente si riserva di procedere, anche per vie giudiziali, al recupero delle somme dovute.

6. La quota compartecipativa a carico dei genitori potrà subire delle variazioni in caso di mutamento significativo della capacità economica rilevante, che i genitori sono tenuti a segnalare tempestivamente al servizio sociale.

7. La determinazione delle tariffe e delle soglie è rimessa a specifici provvedimenti della Giunta comunale, da utilizzarsi quali elementi di partenza per determinare la compartecipazione a carico dei genitori.

8. Il servizio sociale, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, anche a fronte di successivi mutamenti delle condizioni socio-economiche degli obbligati, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dei genitori.

Determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni. Centri diurni disabili (C.D.D.) e Centri socio educativi (C.S.E.)

La quota di compartecipazione lineare, calcolata tenendo conto dell'I.S.E.E. del nucleo familiare rilevante, potrà essere personalizzata mediante un'integrazione di un'ulteriore quota aggiuntiva definita sulla base di una puntuale valutazione dell'effettiva sostenibilità del costo del servizio da parte del richiedente (progetto personalizzato).

Determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni. Servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane e con disabilità e in situazione di grave marginalità

La compartecipazione dell'utenza è definita per i soggetti che presentano un I.S.E.E., come previsto dalla normativa, inferiore alla soglia massima fissata dalla Giunta comunale.

La suddivisione dei costi assistenziali tra utenza e Comune, nonché le modalità operative per l'erogazione del contributo comunale, sono definite nel progetto personalizzato.